



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	Relatore

a seguito della camera di consiglio del 23 febbraio 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art.7 della legge n.131/2003;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;



VISTA l'ordinanza n. 14/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Adesso;

FATTO

Con delibera n.81/PRSP/2016 questa Sezione procedeva all'esame del piano di rientro approvato dal Comune di Alliste (LE) con delibera C.C. n. 29 del 23 novembre 2015.

Il piano prevedeva il superamento della crisi di liquidità dell'Ente, rilevata da questa Sezione con delibera n.194/PRSP/2015, attraverso il pagamento dei residui debiti certi, liquidi ed esigibili pari ad euro 145.564,92 (tra i quali euro 61.774,28 oggetto di contenzioso pendente) secondo la seguente scansione temporale: euro 12.495,54 nel 2016, euro 80.660,00 nel 2017 ed euro 52.409,32 nel 2018.

Per il pagamento dei debiti esigibili (euro 145.564,92) e, inoltre, per il rimborso dell'anticipazione di tesoreria utilizzata (pari ad euro 1.146.599,64) e la ricostituzione dei fondi vincolati (euro 147.303,99) e, quindi, per il ripiano del complessivo debito di cassa esistente (euro 1.439.468,55), il piano di rientro approvato dal Comune di Alliste prevedeva le seguenti entrate: euro 600.000,00 (di cui euro 250.000,00 per il 2017 ed euro 100.000,00 per il 2018) derivanti da accertamenti e riscossioni di tributi locali; euro 100.000,00 derivanti da alienazioni immobiliari; euro 618.000,00 per minore spesa complessiva, nel triennio 2016/2018, a seguito di rinegoziazione dei mutui consentita dal D.L. n.78/2015. Ad integrazione delle misure indicate, il Comune di Alliste dichiarava di prevedere il raggiungimento dell'obiettivo fissato anche attraverso una politica contenitiva della spesa.

La Sezione approvava il suddetto piano rilevando che *"Il piano di rientro in esame, come già indicato, non prevede una precisa scansione cronologica e obiettivi intermedi in relazione all'integrale rimborso della anticipazione di tesoreria e alla completa ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati. L'obiettivo finale dovrà essere quindi raggiunto riducendo progressivamente e proporzionalmente, per ciascun semestre interessato dal piano di rientro (anni 2016/2018), ferma restando la prevista scansione per il pagamento dei debiti esigibili, l'attuale esposizione (anticipazione di tesoreria per euro 1.146.599,64; fondi vincolati utilizzati per euro 147.303,99). Tale aspetto sarà oggetto di attenzione in occasione di ciascun monitoraggio semestrale sulla base dei dati che verranno forniti dall'ente. Analoga attenzione sarà riservata da questa Sezione alla questione della tempestività dei pagamenti e al pagamento dei debiti che diventeranno certi, liquidi ed esigibili durante la vigenza del piano di rientro in esame. L'attività di risanamento richiesta, consistente nella soluzione dei gravi problemi di liquidità che affliggono da tempo l'ente, infatti, non potrà certamente dirsi realizzata nel caso in cui l'ente si trovi costretto ancora ad avvalersi della anticipazione di tesoreria o di fondi vincolati e in presenza di nuovi debiti certi, liquidi ed esigibili sostitutivi, parzialmente o totalmente, di quelli attualmente presenti."*



In data 14/07/2016, con nota prot. 4331 del 11.07.2016, l'Ente trasmetteva il primo monitoraggio del piano di rientro, unitamente al parere favorevole dell'Organo di revisione. La relazione di monitoraggio, contrariamente a quanto richiesto da questa Sezione nella delibera di approvazione del piano, non indicava l'importo della anticipazione di tesoreria utilizzata, l'ammontare dei fondi vincolati utilizzati ed i tempi di pagamento. Del pari, non veniva specificato l'ammontare dei debiti, certi, liquidi ed esigibili sorti successivamente alla data di approvazione del piano.

Con nota prot. c.d.c n. 2488 del 28/07/2016, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, questa Sezione chiedeva le integrazioni sopra indicate. Solo a seguito di reiterati solleciti e di costituzione in mora ai sensi dell'art 328 c.p. (prot. c.d.c. n. 4487 del 13.12.2016), l'Ente forniva, con nota prot. 139 del 12.01.2017, a distanza di ben sei mesi dalla richiesta, un parziale riscontro a quanto richiesto.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti-locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge-n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le



necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inhibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente -in rapporto da mezzo a fine- nel



quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, la Sezione ha proceduto, ai sensi dell'art 6 co. 2 d. lgs 149/2011, all'esame del primo monitoraggio semestrale del piano di rientro elaborato dal Comune di Alliste per il triennio 2016/2018 (1/01/2016-30/06/2016).

1. Situazione di cassa.

Alla data di approvazione del piano, l'Ente presentava un debito di cassa - costituito da debiti certi, liquidi ed esigibili, anticipazione di tesoreria da rimborsare e fondi vincolati da ricostituire-di euro 1.439.468,55 (cfr. delibera n. n.81/PRSP/2016). Il Comune aveva fatto, inoltre, ricorso, accanto all'anticipazione di tesoreria, all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. n.35/2013 (euro 289.403,64) ed a quella di cui al d.l. n.78/2015-(euro 240.000,00).

In sede di primo monitoraggio, veniva comunicato che l'importo dell'anticipazione concessa per l'anno 2016 ammontava ad euro 1.743.177,00, mentre quella utilizzata al 30.06.2016 era di euro 895.124,46. Risultava, inoltre, un accantonamento di euro 273.569,96 per pignoramenti di pari importo, coperto con liquidità proprie dell'Ente.

Nonostante l'espressa richiesta in sede istruttoria, non è stato comunicato l'ammontare dei fondi vincolati utilizzati per impieghi di parte corrente e quelli non ricostituiti. In particolare, non è stato ottemperato a quanto richiesto da questa Sezione in ordine alla determinazione degli *"obiettivi intermedi in relazione all'integrale rimborso della anticipazione di tesoreria e alla completa ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati. L'obiettivo finale dovrà essere quindi raggiunto riducendo progressivamente e proporzionalmente, per ciascun semestre interessato dal piano di rientro (anni 2016/2018), ferma restando la prevista scansione per il pagamento dei debiti esigibili, l'attuale esposizione (anticipazione di tesoreria per euro 1.146.599,64; fondi vincolati utilizzati per euro 147.303,99)."*

L'Ente si è limitato a riferire genericamente che le rate delle anticipazioni di liquidità e dei mutui sono state regolarmente pagate alle scadenze previste, senza indicare la quota da rimborsare per ogni annualità, quella rimborsata ed il correlativo debito residuo. Non è stato, inoltre, chiarito se i fondi vincolati utilizzati per euro 147.303,99 (risultanti in sede di approvazione del piano) siano stati ricostituiti.



2. Debito residuo.

Il piano di rientro prevedeva il pagamento di debiti pari ad euro 145.564,92 (tra i quali euro 61.774,28 oggetto di contenzioso pendente) secondo la seguente scansione temporale: euro 12.495,54 nel 2016, euro 80.660,00 nel 2017 ed euro 52.409,32 nel 2018.

In sede di monitoraggio veniva comunicato che il debito residuo era pari ad euro 59.320,00, ripartito tra le annualità 2017 e 2018 e così composto:

-euro 37.320,00 nei confronti dell'Acquedotto Pugliese, da estinguere nel 2017 e nel 2018 in due quote di pari importo;

-euro 22.000,00 nei confronti di Equitalia sud S.p.a., da estinguere entro il 2017.

Successivamente, alla trasmissione della relazione di monitoraggio, con nota prot. n. 139 del 12/01/2017, veniva comunicato un'ulteriore riduzione della debitoria residua, che risultava pari ad euro 18.660,00 e relativa all'ultima rata pluriennale, esercizio 2018, del debito verso l'Acquedotto Pugliese S.p.a.

Sotto tale profilo, l'obiettivo intermedio di rientro dalla debitoria fissato nel piano di rientro è stato raggiunto.

Nonostante l'espressa richiesta avanzata dal Magistrato istruttore, non venivano, invece, comunicati i tempi medi di pagamento calcolati ai sensi dell'art. 4 e ss d. lgs. 231/2002 né l'ammontare dei debiti sorti successivamente all'adozione del piano.

In relazione a quest'ultimo aspetto, l'Ente riferiva genericamente che *"riguardo ai debiti sorti successivamente alla data di approvazione del piano, si fa presente che taluni di essi risultano impagati ma detta circostanza non è da ricondurre sic et simpliciter ad una carenza di liquidità bensì, in molti casi ad impedimenti di natura amministrativa.....o a ragioni di opportunità"*.

Quanto ai tempi medi di pagamento, il Collegio rileva che sul sito web dell'Ente non risulta pubblicato l'Indicatore annuale e trimestrale di Tempestività dei Pagamenti (ITP), in violazione dell'art 33 d lgs 33/2013.

L'ente dovrà fornire i chiarimenti omessi (tempi medi di pagamento ed ammontare della debitoria di nuova formazione) in sede di relazione di monitoraggio del secondo semestre.

3. Entrate tributarie ed extratributarie.

Il piano di rientro approvato dal Comune di Alliste prevedeva ripiano dei debiti ed il superamento del deficit di liquidità attraverso il reperimento delle seguenti entrate: euro 600.000,00 (di cui euro 250.000,00 per il 2017 ed euro 100.000,00 per il 2018) derivanti da accertamenti e riscossioni di tributi locali; euro 100.000,00 derivanti da alienazioni immobiliari; euro 618.000,00 per minore spesa complessiva, nel triennio 2016/2018, a seguito di rinegoziazione dei mutui consentita dal d.l. n.78/2015.

Gli obiettivi sopra indicati non sono stati raggiunti nel primo semestre del piano.

In relazione alle entrate tributarie, l'Ente riferiva che *"sono stati sviluppati, predisposti e notificati avvisi di accertamento ICI e TARSU 2011 per un ammontare pari a circa euro*



100.000,00 ed ingiunzioni di pagamento per avvisi di accertamento ICI e TARSU, divenuti ormai esecutivi in quanto non impugnati nei termini presso le competenti sedi, per un totale di euro 170.000,00 circa. I termini di pagamento sono tuttora in corso; fino ad ora nessun atto emesso risulta impugnato".

Non sono stati forniti i dati relativi alle riscossioni, nonostante l'espressa richiesta avanzata in sede istruttoria. Tuttavia, dall'esame dei rendiconti 2013 e 2014 è emersa una scarsa capacità di riscossione delle entrate tributarie: nel 2013, infatti, a fronte di accertamenti per euro 230.496,79, le riscossioni sono state di euro 30.478,95; nel 2014 a fronte di accertamenti per euro 389.385,42 le riscossioni sono state di euro 35.110,06.

Scarsamente incisiva è anche l'attività di reperimento di entrate extratributarie, atteso che le entrate da affrancazione ammontano ad appena euro 6.800,00, mentre la procedura di alienazione degli immobili di proprietà comunale ha dato scarsissimi risultati, con la vendita di un solo lotto di modesto valore.

Non sono state comunicate le economie derivanti dalla contrazione della spesa, poiché l'ente si è limitato a riferire che *"la politica contenitiva della spesa è stata messa in atto, per quanto possibile, e sono state rimodulate tutte le spese correnti in base alle necessità indifferibili"*.

L'insufficiente attività di riscossione delle entrate conferma quanto già osservato da questa Sezione nella delibera di approvazione del piano di rientro, ove si rilevava che *"il Comune di Alliste ha proceduto a pagare buona parte dei debiti esigibili presenti in bilancio, non mediante liquidità reperita attraverso un adeguato e corrispondente incremento delle riscossioni, ma mediante l'ulteriore anticipazione di liquidità recentemente ottenuta ai sensi del D.L. n.78/2015 e l'anticipazione di tesoreria ottenuta ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/2000, senza, quindi, conseguire effettivi significativi miglioramenti in ordine allo stato della liquidità ma aumentando l'esposizione debitoria dell'ente in termini di cassa.....Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno evidenziare al Comune la necessità di una radicale e tempestiva inversione di tendenza in materia di riscossione. Solo un significativo miglioramento dell'attività di riscossione, con correlato incremento degli incassi, potrà consentire al Comune di Alliste di raggiungere gli obiettivi finali previsti nel piano di rientro e di conseguire una normale situazione di liquidità"*.

4. Conclusioni.

L'istruttoria relativa al monitoraggio del primo semestre del piano di rientro si è sviluppata per un tempo anormalmente lungo a causa della condotta dilatoria dell'ente che, nonostante i continui solleciti, ha omesso per ben sei mesi di rispondere alle richieste di chiarimenti del Magistrato Istruttore. Solo a seguito di costituzione in mora ai sensi dell'art 328 comma 2 del codice penale si è provveduto a dare riscontro a quanto richiesto con nota prot. 139 del 12 gennaio 2017 a firma del Responsabile del Settore Gestione Risorse.

Il riscontro, tuttavia, è stato del tutto parziale ed incompleto, come più sopra precisato.

L'ente non ha fornito al Collegio le informazioni indispensabili per valutare l'effettivo



raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano e, quindi, l'effettivo avvio verso il cammino di risanamento a cui il piano è preordinato.

Il Collegio, infatti, non è stato posto in grado di conoscere, con riferimento al periodo in esame, né l'ammontare dei fondi utilizzati per impieghi di parte corrente e quelli non ricostituiti, né l'ammontare dell'anticipazione di tesoreria concessa, utilizzata e non restituita, né la quota dell'anticipazione di liquidità da rimborsare per ogni anno di piano, né l'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili sorti successivamente al piano e che si vanno ad aggiungere all'ammontare della debitoria da ripianare, né l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2016 ed i correlativi tempi medi di pagamento, né l'ammontare delle riscossioni con riferimento alle entrate tributarie ed a quelle da recupero da evasione, né l'ammontare delle entrate extratributarie (a cui si aggiunge l'esiguità di quelle indicate), né l'ammontare delle economie derivanti dalle politiche di contenimento della spesa che pure nel piano vengono indicate come strumento di risanamento.

A quanto sopra si aggiunge la considerazione che l'anomalo sviluppo dell'attività istruttoria per quasi un semestre contribuisce a vanificare l'efficacia della misura adottata che prevede un costante e tempestivo controllo da parte della Corte sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi al fine di correggere eventuali devianze nel semestre immediatamente successivo, trasformando l'istituto da mezzo di risanamento a mero ed inutile strumento di differimento temporale della dichiarazione di dissesto di cui all'art 6 comma 2 d lgs 149/2011.

Infine, a tutt'oggi, non è stato ancora trasmesso il monitoraggio relativo al secondo semestre (30.06.2016-31.12.2017), in contrasto con quanto previsto al punto n. 3 del dispositivo della delibera n. n.81/PRSP/2016 di approvazione del piano, ove si disponeva che *"il Comune di Alliste proceda, come indicato, senza necessità di alcuna richiesta da parte di questa Sezione, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, a trasmettere ogni dato ed elemento utile per la verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finale previsti dal piano triennale di rientro approvato."*

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011:

- 1) accerta, per il periodo del primo semestre 2016 (1.01.2016-30.06.2016), il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di rientro;
- 2) dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 328, comma 2, del codice penale, l'ente provveda alla trasmissione del monitoraggio del secondo semestre del piano di rientro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, con l'espresso avviso che, in difetto, si provvederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente;
- 3) dispone che, in sede di monitoraggio del secondo semestre, siano forniti, in maniera



precisa, analitica e puntuale, i dati indicati al paragrafo n. 4 della parte motiva;

2) precisa che la mancata trasmissione del monitoraggio del secondo semestre entro il termine sopra indicato o la trasmissione di una relazione incompleta con riferimento ai dati indicati al punto precedente, determinerà il mancato raggiungimento degli obiettivi finali previsti nel piano di rientro, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, con trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Conferenza permanente;


3) dispone che l'Organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;

4) stabilisce che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione;

5) dispone che la presente deliberazione sia pubblicata entro 30 giorni sul sito internet del Comune secondo quanto previsto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013 e che l'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sia trasmessa a questa Sezione nei successivi 30 giorni.

Così deliberato in Bari, il giorno 23 febbraio 2017.

Il Magistrato relatore
Carmelina ADESSO



Il Presidente
Agostino CHIAPPINIELLO



depositata in Segreteria

il 23 FEB. 2017

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuca SCIANNAMEO)

